

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

Assoluzione

Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: Euro 4.000,00 di ammenda

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Ometteva di: informare i dipendenti circa i rischi specifici dovuti all'esposizione all'amianto; di consentire ai dipendenti di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione di misure di tutela e sicurezza; di fornire ai dipendenti i necessari mezzi di protezione connessi al rischio cui erano esposti; di provvedere ad adeguato addestramento dei dipendenti all'uso dei mezzi individuali di protezione; di pretendere da parte del medico competente (mai nominato) l'osservanza degli obblighi previsti dalla citata normativa.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro: Salute & Sicurezza

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Sono soggette a protezione tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. Conseguo, perciò, che in dette attività sono comprese non solo quelle in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto, ma anche quelle che si svolgono con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiale contenente amianto.

Note:

Esito: La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2009

Numero: 10527

Sezione: III

cod. 95

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.